



COMUNE DI BARZIO
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 119 Registro Deliberazioni del 21-10-2021

OGGETTO: UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EX ART.1 C.557 L. 311/2004 PRESSO L'AREA TECNICA/SUAP DEL COMUNE DI BARZIO.

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di ottobre alle ore 09:15, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

ARRIGONI BATTIAIA GIOVANNI	Sindaco	P
BIANCHI PAOLO	Vice Sindaco	P
PILONI GIOVANNA R.	Assessore	P

Partecipa il Segretario Bongini Dott. Andrea.

Il Signor ARRIGONI BATTIAIA ING. GIOVANNI, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta che si svolge in videoconferenza come disposto da decreto sindacale n.7 del 26/07/2021 e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EX ART.1 C.557 L. 311/2004 PRESSO L'AREA TECNICA/SUAP DEL COMUNE DI BARZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'ufficio tecnico/SUAP ha subito un incremento di pratiche da gestire anche in conseguenza dell'evolversi della normativa in materia che consente uno sgravio fiscale sia alle persone fisiche che giuridiche su pratiche di ristrutturazione e/o commerciali;
- il Responsabile del Servizio Tecnico ha manifestato la volontà di usufruire di mobilità volontaria verso altro Ente e con propria deliberazione n.13 12/02/2021 l'Amministrazione Comunale ha rilasciato nulla osta preventivo;
- onde poter garantire, un'adeguata presenza presso l'area tecnica, si rende necessario implementare il personale operante in tale area per l'evasione nei tempi previsti della pratiche inerenti l'area prevedendo il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni che rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie interessate;
- con nota del 13/10/2021 prot. 0009355 veniva chiesto al Comune di Calolziocorte la possibilità di avvalersi dell'attività lavorativa del dipendente Sig. Goretti Stefano cat. C.01 – Istruttore Amministrativo per n.12 ore settimanali fino al 31 gennaio 2022;
- il Comune di Calolziocorte con nota prot. n.28495 del 21/10/2021 pervenuta agli atti comunali in pari data al n.0009626 di prot. ha autorizzato il proprio dipendente comunale Sig. Goretti Stefano a prestare la propria attività lavorativa c/o il Comune di Barzio oltre l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1 c.557 L. 311/2004 per il periodo dal 25 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 per n.12 ore settimanali;

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, secondo cui qualora un'Amministrazione Comunale intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso all'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 (Cfr. *ex multis*, Deliberazione n. 448 del 18.10.2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia).

Visto il parere n.2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, laddove, da un lato, è stata sottolineata la indiscussa specialità della previsione di cui al citato art. 1 comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311, che rappresenta deroga legittima al principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dall'altro, è stata evidenziata la sommarietà e lacunosità della disposizione *de qua* da cui consegue la necessità di leggere e di applicare la medesima non in modo estrapolato bensì alla luce del contesto normativo globalmente inteso, "*integrandola con altri dati positivi tratti dall'ordinamento generale in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*". Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, si riporta altresì il seguente passaggio motivazionale del citato parere "*L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*".

Vista la Circolare Ministero dell'Interno n. 2 del 21/10/2005 che ha recepito il citato parere n.2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, concernente l'interpretazione da dare alla norma sopra richiamata che subordina l'utilizzo del dipendente pubblico ad un accordo tra le due amministrazioni utilizzatrici. In particolare, la suddetta circolare ha confermato la possibilità, attraverso la previsione di cui all'art 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; quest'ultimo non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

Visto l'art. 4 del D.Lgs 8 aprile 2003 n.66, secondo cui“ *La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario*”.

Preso atto – come peraltro chiarito dalla magistratura contabile (Cfr. *ex plurimis* Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Delib. 17/2008 dell' 8 maggio 2008) - che la previsione normativa di cui all'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 trova la sua ratio nell'esigenza di fronteggiare “*peculiarità problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall' esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie*”.

Dato atto che il dipendente interpellato si è dichiarato disponibile a svolgere le funzioni richieste, fuori dell'orario d'ufficio avendo lo stesso rassegnato in data 20/10/2021 le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;

Chiarito che il compenso, da corrisondersi al Sig. Goretti Stefano sarà quello stabilito dal CCNL dei dipendenti degli Enti Locali, in relazione alla categoria d'appartenenza;

Verificato che, gli oneri da corrispondere al Comune di Calolziocorte per la prestazione in argomento non superano i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”.

Visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i in particolare l'art.70 c.12 e l'art. 23 bis c.7;

Visti gli artt. 2103 e 2104 del Codice Civile

Visto il vigente C.C.N.L.

Preso atto della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico dell'Amministrazione Comunale attualmente in carica.

Acquisiti:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla conformità dell'atto alle vigenti disposizioni ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario assente per congedo ordinario in ordine alla conformità dell'atto alle norme fiscali e compatibilità monetaria;

non trovandosi gli stessi in situazione di conflitto con il presente atto ai sensi del vigente P.-T.P.C.

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di avvalersi, per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, ai sensi dell'art.1, comma 557, legge 311/2004, presso l'Area Tecnica/SUAP del Comune di Barzio, dell'attività lavorativa della dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Calolziocorte Sig. Goretti Stefano inquadrato nella categoria C pos. Economica 01 per i servizi inerenti l'Area Tecnica/SUAP vista l'assenza la carenza di dipendenti in tale area in rapporto alle pratiche da evadere, dal 25 ottobre 2021 fino a tutto il 31 gennaio 2022 per n.12 ore settimanali fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di Calolziocorte;
2. Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria l'assunzione dell'impegno di spesa ed il pagamento di quanto dovuto alla Sig. Goretti Stefano;
3. Di dare atto che il Comune di Barzio, si impegna, a norma dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165/2001, alla comunicazione dei compensi erogati al suddetto dipendente al Comune di Calolziocorte;
4. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione al Comune di Calolziocorte nonché al dipendente interessato per quanto di competenza;
5. Di comunicare in elenco gli estremi del presente atto ai capigruppo consiliari;
6. Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile onde poter dar corso a quanto deliberato nei tempi previsti.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ARRIGONI BATTALIA ING. GIOVANNI

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO
Bongini Dott. Andrea

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-10-2021

per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 21-10-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bongini Dott. Andrea

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*